



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 63 del 26/06/2026

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

Regolamentazione traffico e sosta veicoli a servizio dell'arenile di Porto Ferro per la stagione turistica 2026

IL SINDACO

PREMESSO che, durante la stagione turistica, l'accesso del pubblico nell'arenile di Porto Ferro, a causa della sua estensione e della mancanza di sufficienti spazi di sosta, avviene disordinatamente attraverso la sosta in aree non idonee e/o a rischio incendio;

CONSIDERATO che, ai sensi delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2026/2028, Aggiornamento 2026, di cui all'allegato 9 della Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 28/56 del 4/6/2026, comma 2: *"i Sindaci, per evitare intralci alla circolazione nelle aree di sensibile frequenza turistica stagionale, e per mantenere libera la viabilità da utilizzarsi in caso di emergenza per l'eventuale esodo e per l'intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso, devono adottare apposita ordinanza per regolamentare il traffico e la sosta nelle suddette aree valida per il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo"*; comma 3: *Con la medesima ordinanza i Sindaci disciplinano anche le aree di parcheggio e/o sosta autorizzate e attrezzate, anche temporanee, a servizio delle spiagge, delle località balneari...*

ATTESO che, per far fronte alla suddetta problematica, si rende necessario regolamentare e convogliare l'afflusso dei veicoli in n. 2 aree di parcheggio:

- la prima individuata su area pubblica in prossimità dell'arenile, da destinarsi esclusivamente a zona parcheggio riservata per mezzi di soccorso e per portatori di handicap nonché ad area di fermata temporanea (per scarico/carico merci, attrezzature per la balneazione e per la permanenza in spiaggia);
- la seconda su area privata, individuata come da elaborato grafico allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, avente una capienza massima per n. 500 posti auto;

RIMARCATO che la regolamentazione di cui sopra è orientata a perseguire esigenze di pubblica utilità nonché alla finalità di ordinare l'accesso al litorale interessato per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione;

EVIDENZIATO che l'area privata di cui sopra, censita nel Catasto Terreni di Sassari Nurra al F. 105 mapp. 702, presenta ottimali caratteristiche per il conseguimento dei descritti obiettivi in quanto:

- sita nelle vicinanze dell'arenile di Porto Ferro ed immediatamente antecedente all'attuale svincolo stradale che conduce alla spiaggia;
- direttamente servita dalla strada provinciale e priva di fattori di rischio con riferimento alla normativa antincendio;

RILEVATO altresì che la stessa area in ragione della localizzazione e complanarità alla contigua sede stradale e dell'assenza nel suo soprassuolo di macchia mediterranea e di essenze di pregio appare particolarmente idonea ai prefissati scopi in quanto, per la sua temporanea destinazione alla sosta veicolare,

non sono necessari interventi strutturali tali da determinare la trasformazione permanente del territorio ma opere di immediata relazione e del tutto rimovibili alla cessazione dell'emergenza in esame;

RITENUTO, con riferimento alla medesima area privata citata, di procedere, attraverso misure urgenti in vista dell'imminente avvio della stagione turistica, alla requisizione della stessa, ai sensi dell'art. 835 del Codice Civile;

VISTI:

- l'art. 7 della legge n. 2248/1865, all. E;
- l'art. 835 del Codice Civile; - la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
- il D.L.gs. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 dello stesso decreto;
- le prescrizioni regionali antincendio 2026/2028 approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 28/56 del 4/6/2026

DATO ATTO che i contenuti del presente provvedimento sono stati opportunamente condivisi con i Dirigenti dei Settori Comunali interessati;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

ATTESTATA l'urgenza di provvedere in relazione alla inderogabile esigenza di apprestare forme di ordinato afflusso al litorale di cui in oggetto;

ORDINA
con decorrenza dal 26.06 e fino al 30.09.2026

1) di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole qui integralmente trasposte;

2) di individuare come segue le n. 2 aree di parcheggio necessarie a regolamentare e convogliare l'afflusso dei veicoli presso il litorale di Porto Ferro:

- la prima individuata su area pubblica in prossimità dell'arenile, già destinata allo scopo come da precedenti indirizzi impartiti dall'amministrazione, da destinarsi esclusivamente a zona parcheggio riservata per mezzi di soccorso e per portatori di handicap nonché ad area di fermata temporanea (per scarico/carico merci, attrezzature per la balneazione e per la permanenza in spiaggia) per un massimo di 15 minuti;
- la seconda su area privata, avente una capienza massima per n. 500 posti auto, come da elaborato grafico allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3) di specificare che l'individuazione delle aree di cui sopra è orientata alla finalità di:

- limitare le presenze sul litorale interessato entro i limiti per lo stesso previsti dal PUL in 1190 persone;
- favorire le attività di controllo dell'afflusso all'arenile costituendo un'unica ampia area di sosta per i veicoli;

4) di disporre, per le appena descritte finalità di pubblico interesse, a favore del Comune di Sassari, dalla data della presente ordinanza, e fino al 30.09.2025 la requisizione in uso della porzione del terreno distinto nel NCT di Sassari Sez. Nurra al Foglio 105 Mappale 702, per la superficie di mq. 11.450, come da planimetria catastale che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

5) di demandare al Dirigente del Settore Infrastrutture della Mobilità l'adozione degli adempimenti necessari all'esecuzione del presente provvedimento compresa la notificazione al proprietario dell'area, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui sarà eseguito; con le seguenti avvertenze:

- al momento dell'immissione in possesso sarà redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di sua assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti dell'Ente requisente;
- al proprietario è dovuta un'indennità calcolata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- qualora manchi l'accordo sull'indennità, su istanza di chi ne abbia interesse, essa è determinata dalla Commissione provinciale per la determinazione dell'indennità di esproprio; di essa sarà data comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili;

- contro la determinazione della Commissione è proponibile opposizione alla stima dinanzi alla Corte di Appello di Cagliari, sez. staccata di Sassari, entro trenta giorni dalla notifica, con atto di citazione notificato alla controparte;

6) di demandare al Dirigente del settore Infrastrutture della Mobilità l'adozione degli adempimenti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, compresi:

- la realizzazione dei lavori necessari per garantire la funzionalità delle aree di parcheggio;
- la disciplina della mobilità e della sosta veicolare, mediante l'installazione della opportuna segnaletica;

7) di demandare al Dirigente del Settore Polizia Locale l'adozione degli adempimenti necessari ad assicurare la vigilanza ed il controllo sul contenuto dei provvedimenti adottati;

8) di disporre per il presente provvedimento:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Sassari;
- la sua massima conoscenza a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata tramite pec a:

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo - Sassari, protocollo.prefss@pec.interno.it;
- Polizia di Stato - gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
- Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione) - tss29374@pec.carabinieri.it;
- Guardia di Finanza Compagnia Sassari - ss1060000p@pec.gdf.it
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari, cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it;
- Compagnia Barracellare del Comune di Sassari, barracellisassari@pec.it;
- Polizia Locale, SEDE;
- Settore Ambiente, SEDE;